

# **COMUNE DI BRICHERASIO**

## CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 322

**DATA 22/07/2024** 

**DETERMINAZIONE** 

N° 84

DEL 22/07/2024

IMPEGNO DI SPESA

SI(X)

NO()

OGGETTO: Liquidazione riversamento TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali) alla Citta' Metropolitana di TORINO- Periodo 01/04/2024-30/06/2024

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

FERRARA DOTT.SSA ALESSANDRA

23/07/2024

# OGGETTO: Liquidazione riversamento TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali) alla Citta' Metropolitana di TORINO- Periodo 01/04/2024-30/06/2024

# IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA - TRIBUTI F.F. $\,$

#### IL SEGRETARIO GENERALE

FERRARA dott.ssa Alessandra

#### RICHIAMATE le deliberazioni:

- C.C. N. 44 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026." e s.m.i.:
- C.C. N. 45 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Esame ed Approvazione Bilancio di Previsione 2024/2026." e s.m.i.;
- G.C. N. 3 del 08/01/2024, Art.169 del D.Lgs 267/2000- Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026- Approvazione" e s.m.i.;

VISTA la legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) la quale all'art. 1 comma 130 ha Premesso che:

- dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili, denominato TARES, disciplinato dall'articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e da ultimo modificato con L. 228 del 24/12/2012 (*Legge di stabilità 2013*), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 704 ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

RILEVATO che a decorrere dall'emissione del ruolo conguaglio Tares 2013 il Comune provvede direttamente alla riscossione del tributo;

## VERIFICATO che con deliberazione consiliare:

- n. 3 del 23/03/2017, si è provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI) anno 2017 per le utenze domestiche e non domestiche;
- n. 3 del 26/02/2018, si è provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI) anno 2018 per le utenze domestiche e non domestiche;

- n. 3 del 21/02/2019, si è provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI) anno 2019 per le utenze domestiche e non domestiche;
- n. 11 del 04/06/2020, si è provveduto alla conferma del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle Tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2019 per l'anno 2020;
- n. 32 del 28/06/2021, si è provveduto ad approvare le Tariffe della TARI per l'anno 2021.
- n. 19 del 26/05/2022, si è provveduto ad approvare le Tariffe della TARI per l'anno 2022.
- n.12 del 27/04/2023, si è provveduto alla conferma del Piano Finanziario 2023 e all'approvazione delle relative Tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2023;
- n.16 del 30/04/2024 si è provveduto all'approvazione delle relative Tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2024;

DATO ATTO che alle tariffe sopra richiamate, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n.504/1992 e dell'art. 14, commi 28 e 29 del D.L. n.201/2011, convertito con L. n. 214/2011 e s.m.i, deve essere sommato il tributo provinciale TEFA, nella misura del 5% (deliberazione della Giunta Provinciale n.1276- 41351/2012);

VISTO l'art. 1 comma 666 della Legge n. 147 del 23/12/2013, con il quale viene confermata l'applicazione del tributo provinciale TEFA di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504/1992, anche sulla Tassa sui rifiuti - TARI a decorrere dal 01 gennaio 2014;

VISTO che nel "Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (TEFA)" approvato con deliberazione consiliare n. 12709/2017 del 29/11/2017 è stato modificato la parte che riguarda i compensi; a decorrere dal 01.01.2018 al singolo comune spetta per legge una commissione, posta a carico della Città Metropolitana di Torino, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi, mentre è stata abolita la quota dello 0,70% quale contributo per le spese generali per la rendicontazione delle somme da riversare a titolo di tributo ambientale;

VISTO che la Città Metropolitana con circolare n. 1/2019 ha comunicato che dal 1° gennaio 2019 la rendicontazione del TEFA dovrà essere effettuata tramite il portale <u>Sistema Piemonte</u> - Servizi per la PA - Tributi, Finanza e Bilancio - Portale delle Rilevazioni degli Enti Locali (accesso per compilatore) compilando i modelli che verranno resi disponibili alle diverse scadenze previste dal Regolamento TEFA;

VISTO il Decreto Mef del 1.07.2020 che ha introdotto nuove disposizioni all'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 stabilendo alcuni criteri e modalità per il riversamento del tributo TEFA a decorrere dal 1 giugno 2020 per l'annualità 2020; L'ufficio Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate (Sogei), a decorrere dalle ripartizioni del mese di giugno, dei versamenti F24 eseguiti a titolo di Tari anno 2020 scorpora la quota riferibile al tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), al netto della commissione dovuta al comune, stabilita nella misura dello 0,3% delle somme riscosse ai fini del successivo accredito alla Città Metropolitana, mentre per tutti gli altri metodi di riscossione e per le altre annualità spetterà sempre al Comune il riversamento del TEFA;

Ai sensi del decreto del 01/07/2020 e come precisato nella Risoluzione 5/2021 dell'Agenzia delle Entrate, per i pagamenti effettuati dai contribuenti con il modello F24 a decorrere dai versamenti dall'anno d'imposta 2021 e successivi (dall'anno di imposta 2024 viene utilizzato per il pagamento il modello PagoPa) occorre utilizzare i nuovi codici tributo TEFA e pertanto il versamento dovuto a titolo di TEFA verrà versato distintamente dagli

importi dovuti a titolo di imposta; la Struttura di gestione effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI al Comune e il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo i nuovi codici tributo e il codice catastale indicati nel modello.

VISTA la circolare della Città Metropolitana n. 2199 del 08/01/2024, con la quale l'Ente comunica che è stato aggiornato il Regolamento TEFA recependo:

- le tempistiche trimestrali di rendicontazione e riversamento del tributo ed abrogazione del modello di rendicontazione annuale per i soggetti incaricati dai comuni al riversamento del TEFA alla Città Metropolitana di Torino (art. 2 e 5);
- nel caso ritardato od omesso versamento parziale, prevista la possibilità di procedere all'emissione di un atto di messa in mora prima di emettere l'atto di riscossione di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 rispetto ai casi di omesso totale riversamento del Tefa (art. 3);
- disciplinato i rimborsi (art. 6) in linea con quanto già comunicato con la circolare del 10/01/2022 n. 2274;

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 281 del 06/10/2023 è stata confermata anche per l'anno 2024 l'importo del 5% per la tariffa del tributo TEFA sugli incassi della TARI comunale;

APPURATO che, dai versamenti effettuati dai contribuenti relativi agli incassi TARI dal 01/04/2024 al 30/06/2024 ed a seguito di una verifica generale sulle somme incassate, è stato accertato quanto segue:

	1			
TRIBUTO	IMPORTO INCASSATO	T.E.F.A 5%	COMMISSIONE	IMPORTO DA
	AL 30.06.2024		COMUNALE	RIVERSARE ALLA
			DELL' 0,3%	CITTA'
				METROPOLITANA DI
				TORINO
TARI 2013	€ 255,65	€ 12,17	€ 0,04	€ 12,13
TARI 2014	€ 279,30	€ 11,59	€ 0,03	€ 11,56
TARI 2015	€ 337,41	€ 14,73	€ 0,04	€ 14,69
TARI 2016	€ 491,35	€ 21,06	€ 0,06	€ 21,00
TARI 2017	€ 325,16	€ 14,15	€ 0,04	€ 14,11
TARI 2018	€ 1.887,59	€ 86,89	€ 0,26	€ 86,63
TARI 2019	€ 738,52	€ 34,17	€ 0,10	€ 34,07
Totale	€ 4.314,98	€ 194,76	€ 0,57	€ 194,19

DATO ATTO che il suddetto importo TEFA incassato di € 194,76 risulta al lordo della commissione dello 0,30% prevista dal quinto comma dell'art. 19 del D.Lgs. 504/92 pari a € 0,57 e che pertanto il netto da liquidare alla Città Metropolitana ammonta ad € 194,19;

DATO ATTO che nel periodo aprile/giugno 2024 abbiamo rimborsato con determinazione n. 59 del 09/05/2024 - Reg. Generale n.220 del 09/05/2024 al Comune di Carignano €12,00 relativi alla TARI 2023, a seguito della richiesta di riversamento pervenuta in data 08/05/2024 Prot.n.7842, l'importo riversato di € 12, comprende quota TARI per € 11,43 e quota TEFA per 0.57€, al netto della commissione dello 0,30%, da trattenere come TEFA alla Città Metropolitana di Torino.

DATO ATTO che nel periodo aprile/giugno 2024 abbiamo rimborsato, con determinazione n.57 del 07/05/2024 - Reg. generale n.211 del 07/05/2024, somme erroneamente versate a ns contribuente per  $\in$  57,00 corrispondenti 1° rata TARI 2023 a seguito di Istanza presentata in data 18/04/2024 Prot.5038; la somma comprende  $\in$  54,28 cod. tributo 3944 e TEFA  $\in$  2,72, comprensivo della commissione dello 0,30% pari a  $\in$  0,01;

TUTTO CIO' PREMESSO si riepiloga la situazione TEFA netto per il periodo 01/04/2024 - 30/06/2024 nel seguente prospetto:

		Commissione	
TARI	TEFA	0,30%	TEFA netto
Incassi versamenti contribuenti			
Rimborso a cittadini	2,72€	0,01€	2,71€
Riversamenti ad altri COMUNI	0,57€	- €	0,57€
Riversamento quota TEFA versata con bonifico bancario	- €	- €	- €
IMPORTO DA RIVERSARE	3,29€	0,01€	3,28€

RITENUTO, quindi, di dover riversare alla Città Metropolitana di Torino per il II° Trimestre 2024 l'importo di € 190,91 (importo al netto della commissione dello 0,30%) e che nulla osta alla liquidazione di quanto spettante alla Città Metropolitana di Torino;

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.-T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)

VERIFICATA la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n,.102;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

#### **DETERMINA**

- 1. Di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 191,47 al lordo della commissione dell'0,30% da trasferire alla Città Metropolitana di Torino per il II° Trimestre 2024 quale tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) per gli anni 2013-2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2023 di riscossione;
- 2. di imputare la somma di € 191,47 alla Voce 13570 Cap. 1000 Art. 1 n. imp.452 e *Tributo TEFA su tassa rifiuti spettante a Città Metropolitana*" codice 99.01.7, del bilancio 2024, disponibile;

- 3. di dare atto che il TEFA viene pagato dai contribuenti e introitati alla Voce 6010 Cap. 6010 Art. 1 del bilancio di previsione del corrente esercizio;
- 4. di procedere alla liquidazione di € 190,91 già al netto della commissione comunale dell'0,30%, alla Città Metropolitana di Torino- calcolata sulla base delle riscossioni effettive di TARI 2013- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2023 di riscossione;
- 5. di procedere al versamento del suddetto importo a favore della Città Metropolitana, mediante girofondi sulla contabilità speciale Banca d'Italia intestata a Città Metropolitana di Torino n. 0060057 contabilità infruttifera IBAN: IT 43R 01000 03245 0043000 60057;
- 6. Di rendicontare sul Portale Sistema Piemonte il Tributo TEFA riferito alle annualità TARI 2013- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2023 di riscossione così come indicato dall'istruzioni della Città Metropolitana di Torino;

#### **IMPEGNI**

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	2024	452	99017	13570	1000	1	U.7.02.05.01.001	191,47

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Comunale entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e s.m.i ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.F.
IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
FERRARA dott.ssa Alessandra